



COMUNE DI BOSCOREALE

Citta Metropolitana di Napoli

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°81 DEL 03/10/2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni.

L'anno DUEMILACIASSETTE addì tre del mese di ottobre alle ore 14,00 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge; presiede la seduta il Dott. Giuseppe Balzano in qualità di Sindaco,

sono presenti

| ASSESSORI | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| <i>nome e cognome</i> | <i>presente</i> | <i>assente</i> |
| ANGELO COSTABILE | X | |
| ANNA ABBENANTE | | X |
| ANTONIO DI SOMMA | X | |
| LUCA GIORDANO | X | |
| VALENTINA MAZZOLA | | X |

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa MARIA GRAZIA FONTANA incaricato di redigere il verbale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° _____

SETTORE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

L'ISTRUTTORE:

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopracitati criteri e prescrizioni;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono le condizioni per procedere ad alienazioni di partecipazioni detenute dall'Ente;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 31/03/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

VISTA LA RELAZIONE TECNICA ALLEGATO "A" AD OGGETTO "RELAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI", RIPORTANTE LA RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Settore LL.PP. in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Con voti con il voto unanime favorevoli dei presenti espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

di avanzare proposta al Consiglio Comunale:

- Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che in base a quanto sopra non sussistono le condizioni per procedere ad alienazioni di partecipazioni detenute dall'Ente;
- Di disporre che il Responsabile del Settore Ambiente comunichi l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo, nonché l'invio della stessa competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- Di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione del sito "Amministrazione trasparente" dell'Ente
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;



COMUNE DI BOSCOREALE

Città Metropolitana di Napoli

Allegato "A"

Relazione tecnica a supporto della Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24 DLgs 175 del 2016)

1. Il nuovo quadro normativo

1.1 – Finalità della ricognizione

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del TUSP si affianca, una tantum, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, inoltre, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato dall'Ente con deliberazione n. 11 del 31/03/2015

1.2 – Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

All'art. 4, comma 1, del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica, il legislatore indica al comma 2 dello stesso articolo una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica e nello specifico:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

1.3 – Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta. Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo".

Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che:

- a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato";
- b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.

Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

Si tralasciano gli altri casi specifici di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica previste dal medesimo comma 2 dell'art. 4 del TUSP in quanto non di interesse per l'Ente in relazione alla deliberazione consiliare di revisione richiesta dalla legge.

1. 4 – Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e);
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

2. - Analisi delle singole partecipazioni

Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo, si rende ora necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente punto 1.

1. Le partecipazioni dirette ed indirette:

I – Partecipazioni dirette

Azienda speciale "Ambiente Reale"

Piazza pace n. 1 – 80041 Boscoreale (Na)

Partita IVA 06421051217

Forma giuridica . Azienda speciale

-Il comune di Boscoreale partecipa al capitale della seguente Azienda speciale

| Codice fiscale | Denominazione organismo | Forma giuridica | Stato | Tipo partecipazion e | Quota di partecipazione | Attività prevalente svolta per l'Ente |
|----------------|-------------------------|-----------------|-------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|------------------|-------------|---------|------|-------------------------------------|
| 0381820065501 | Azienda speciale "Ambiente reale" | Azienda speciale | In attività | Diretta | 100% | Gestione servizio igiene ambientale |
|---------------|--------------------------------------|------------------|-------------|---------|------|-------------------------------------|

Fondo di dotazione : €. 70.000,00
 Partecipazione : 100%
 Costituzione : 30.06.2009
 Onere annuo per contratto di servizio : 2.965.675,32 dal 30.09.2009 ad oggi invariato
 Altri oneri sostenuti dal Comune nell'ultimo triennio : Ripianamento perdita di esercizio 2015
 €. 142.239,00 con delibera di Consiglio comunale n. 87 del 28/11/2016
 Numero complessivo dei rappresentanti del Comune negli organi di governo e trattamento economico: Nessuno
 Incarichi di amministratore della partecipata e trattamento economico : Consiglio di Amministrazione – compensi C.d.A. euro 0 (zero) (fonte bilancio preconsuntivo 2016)

L'Azienda speciale è stata costituita per i servizi di igiene ambientale la gestione dei rifiuti al fine di incrementare le percentuali di raccolta differenziata, con i risultati che sono tratti dal sito "Mysir"

| Anno | Percentuale raccolta differenziata (dati Mysir) |
|------|---|
| 2016 | 53,15% |
| 2015 | 52,53% |
| 2014 | 55,10% |
| 2013 | 57,10% |
| 2012 | 56,70% |

Risultato di bilancio degli ultimi cinque esercizi:

| Anno | Data approvazione bilancio | Totale Attivo | Totale Passivo | Fondo di dotazione | di | Patrimonio netto |
|------|----------------------------|---------------|----------------|--------------------|----|------------------|
| 2016 | In itinere | 1.313.479 | 1.313.479 | 70.000,00 | | -33.856 |
| 2015 | 29/08/2016 | 1.306.052 | 1.306.052 | 70.000,00 | | -42.775 |
| 2014 | 17/11/2015 | 1.199.986 | 1.199.986 | 70.000,00 | | 99.464 |
| 2013 | 30/09/2014 | 953.271 | 953.270 | 70.000,00 | | 61.037 |
| 2012 | 07/04/2014 | 782.182 | 782.182 | 70.000,00 | | -125.206 |

| Anno | Valore della produzione | Costo della produzione | Differenza fra Valore e Costo produzione | Utile di esercizio | di | Perdita di esercizio |
|------|-------------------------|------------------------|--|--------------------|----|----------------------|
| 2016 | 2.825.510 | 2.980.825 | -155.315 | | | 118.607 |
| 2015 | 2.816.887 | 2.950.423 | -133.536 | | | 142.239 |
| 2014 | 2.842.862 | 2.566.636 | 276.226 | 18.396 | | |
| 2013 | 2.870.901 | 2.584.242 | 286.659 | 134.525 | | |
| 2012 | 2.828.730 | 2.921.021 | -92.291 | | | 154.559 |

Nelle more dell'avvio delle attività di ambito ed entro il termine di scadenza del contratto di servizio in essere (31/12/2017) è obiettivo della Amministrazione intervenire sul versante dei costi della partecipata a mezzo della

definizione di un nuovo piano-programma del servizio affidato, onde conseguire una riduzione dei costi oggettivamente misurabile già a decorrere dal prossimo esercizio finanziario 2018.

Il controllo delle spese viene effettuato da una struttura organizzativa interna appositamente costituita.

Il caposettore LL.PP. – Ambiente
F.to Geom. Sergio de Prisco

Il Sindaco
F.to Dr. Giuseppe Balzano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

per il parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

IL CAPOSETTORE LL.PP.
Geom.Sergio de Prisco
F.to

02/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA GENERALE

per l'attestazione che la proposta non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria dell'Ente

IL CAPOSETTORE RAGIONERIA
Dr.Francesco Paolo Martellaro
F.to

02/10/2017

[oppure se l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente]

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA GENERALE

per il parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria

[oppure]

per il parere **NON FAVOREVOLE** di regolarità contabile, per la motivazione indicata nell'allegata nota prot. ____ del _____

IL CAPOSETTORE RAGIONERIA
Dr.Francesco Paolo Martellaro

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA SETTORE RAGIONERIA

[se l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente]

Codice n. _____ Capitolo P.e.g. n. _____ art. _____

Competenze/Residui anno _____ Impegno di euro _____

Si attesta che esiste la copertura finanziaria

IL CAPOSETTORE RAGIONERIA
Dr.Francesco Paolo Martellaro
F.to

02/10/2017



COMUNE DI BOSCOREALE

Citta Metropolitana di Napoli

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. Giuseppe BALZANO
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti da oggi.

Boscoreale, 11/10/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Grazia Fontana
F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Boscoreale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Grazia Fontana
